



COMUNE DI COAZZE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

05/03/2019

N. 7

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE SCADENZE ESEC. IMM.

L'anno **duemiladiciannove** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge si è riunito, in sessione **Ordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

N.	COGNOME E NOME	Presente
1	RONCO MARIO - Presidente	Ass Giust.
2	GERBI MARIA GRAZIA - Vice Sindaco	Sì
3	MICHELON SIMONE - Assessore	Sì
4	GIACONE ELISA - Assessore	Sì
5	NENCI ESPALTERO - Consigliere	Sì
6	TESSA ILARIA - Consigliere	Ass Giust.
7	ROSA BRUSIN GIANLUCA - Consigliere	Sì
8	COMETTO ATTILIA - Consigliere	Sì
9	MORANDO FABRIZIO - Consigliere	Sì
10	ALLAIS PAOLO - Consigliere	Sì
11	ROSA BRUSIN FABRIZIO - Consigliere	Ass Giust.
12	DOVIS PIERLUIGI - Consigliere	Sì
13	SALVAIA NICOLETTA - Consigliere	Sì
	TOTALE PRESENTI	10
	TOTALE ASSENTI	3

Assume la Presidenza il Sindaco GERBI MARIA GRAZIA.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale BLENCIO dott.ssa Nicoletta.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Il presidente mette in discussione il seguente punto all'ordine del giorno.

Illustra il Vice Sindaco GERBI Maria Grazia

Il Consiglio viene chiuso alle ore 18,39

Il Consiglio si riapre alle ore 18,40

Vista la proposta di deliberazione allegata.

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del dlgs 267/00 del TUEL

- quanto alla regolarità tecnica: FAVOREVOLE
- quanto alla regolarità contabile: FAVOREVOLE

con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti e n. 7 votanti, di cui:
favorevoli: 7 , astenuti: 3 (ALLAIS, DOVIS, SALVAIA) , contrari:0

IL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto:


APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019 -
DETERMINAZIONE SCADENZE ESEC. IMM.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione espressa in forma palese da n. 10 presenti e n. 7 votanti, di cui:
favorevoli: 7 , astenuti: 3 (ALLAIS, DOVIS, SALVAIA) , contrari:0

dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/00



OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2019 - DETERMINAZIONE SCADENZE ESEC. IMM.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente "Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale";

Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 21 del 25.08.2014, dichiarato immediatamente eseguibile, e in particolare i capitoli riguardanti l'IMU e la TASI e la TARI;

Premesso che la Legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, Legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Dato atto che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni (Decreti Legge 16.03.2014, n. 16 e 09.06.2014, n. 88) è stato contestualmente abrogato il tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili (TARES);

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- Deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Interno è stato prorogato al 31/03/2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'art. 151 del T.U. 267/2000;

Visto il Piano finanziario, predisposto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti CIDIU. S.p.a. ed integrato con i dati comunali, relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti;

Richiamato l'art. 14 "Norme transitorie" della Legge Regionale n. 7/2012 il quale prevede al comma 3 che nelle fase di transizione per la costituzione della Conferenza d'Ambito, le funzioni di organizzazione e controllo del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli Enti locali esistenti;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con Regolamento Comunale;
- la tariffa é composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio;
- la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze protocollo n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visti:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente

all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, entro il 31 dicembre, deliberino il bilancio di previsione per l'esercizio successivo;

Richiamato inoltre il comma 3 dell'art. 42 del Titolo 3 disciplina della tassa sui rifiuti “TARI” del predetto regolamento;

Richiamato lo Statuto del contribuente secondo il quale i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, che le scadenze di versamento fissate all'art. 42 comma 3 del Regolamento sopraccitato siano inadeguate a garantire da una parte una corretta e tempestiva comunicazione ai contribuenti e dall'altra a permettere al contribuente medesimo di verificare la propria situazione tributaria;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Dato atto che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

Atteso che alle tariffe Tari determinate dal Comune verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. nr. 504/1992;

Precisato che il presente tributo comunale deve essere versato esclusivamente mediante modello F24;

Richiamata la Legge nr. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) che prevedeva, a decorrere dell'anno 2015, la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e precisamente:

- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità tecnica dell'atto;
- parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario attestante la regolarità contabile dell'atto;

Visto l'art. 42 del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs.

18.08.2000 n. 267, sulle competenze attribuite al Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare l'allegato Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani anno 2019.

3. Di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della Legge n. 147/2013 e dell'articolo 9 – TARI del Regolamento comunale sull'applicazione della IUC, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

4. Di stabilire che il versamento verrà effettuato, per l'anno 2019, in numero 3 (tre) rate, con scadenza entro il giorno 30 nei mesi di settembre, novembre e gennaio 2020;

L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

5. Di dare atto che al termine dell'esercizio finanziario 2019 si dovrà procedere alla quantificazione esatta dei costi sostenuti e delle entrate relative alla tariffa applicata ed effettuare gli eventuali conguagli sul piano finanziario dell'anno successivo;

6. Di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Monica Brassea Responsabile del servizio Finanziario, Tributi e Personale;

7. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

8. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti riguardanti la disciplina del tributo si rimanda alle norme di Legge ed al Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

9. Di prendere atto dell'avvenuta acquisizione dei pareri di cui all'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell'atto oltre alla regolarità contabile.

10. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a sensi di legge, con una seconda distinta votazione resa in forma palese per alzata di mano che dà il seguente esito:

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Firmato digitalmente
GERBI MARIA GRAZIA

IL SEGRETARIO GENERALE
Firmato digitalmente
BLENCIO dott.ssa Nicoletta